

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 19/12/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 22/06/2015, estinto anticipatamente in data 01/12/2019, in corrispondenza della rata n. 52/120, parte ricorrente chiede il rimborso dei maggiori interessi pagati fino al momento dell'estinzione anticipata, quantificati in € 5.393,25, oltre ad € 802,08 a titolo di commissioni di istruttoria, più interessi legali. In particolare, eccepisce l'assenza di una chiara indicazione in merito alla modalità di rimborso degli interessi; l'omessa indicazione della tipologia di ammortamento utilizzato. Domanda altresì il rimborso delle spese legali nella misura di € 200,00.

L'intermediario resiste al ricorso eccependo l'infondatezza della richiesta di rimborso degli interessi, pari ad € 5.393,25, avanzata dal ricorrente in ragione dell'asserita violazione della trasparenza contrattuale. Con riguardo alle commissioni di istruttoria, afferma che esse ineriscono a costi soggetti – per loro natura – a maturazione immediata, e, pertanto, non sarebbero rimborsabili in sede di estinzione anticipata del prestito; segnatamente, tali costi comprendono acquisizione e analisi della documentazione, istruzione pratica, liquidazione finanziamento e attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento; nel c.d. SECCI le spese soggette “a maturazione nel tempo” sono espressamente richiamate e non prevedono alcun costo a carico del cliente.

Alla luce di quanto esposto, chiede il rigetto del ricorso; in subordine, domanda che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in ragione della proposta di restituzione.

In replica alle controdeduzioni, parte ricorrente ribadisce la responsabilità della banca per quanto accaduto, precisando che, dalla documentazione sottoscritta, non sarebbe possibile evincere alcuna informazione in merito alla modalità di calcolo degli interessi (tale non potendosi considerare il solo TAN in assenza di qualsivoglia informazione in merito alla tipologia di schema con cui il prestito sarà restituito e alla ripartizione tra quota capitale e quota interessi nella costruzione della rata); quand'anche si ritenesse che il documento del 10/07/2015 fosse nella disponibilità della cliente, la data di emissione dello stesso lo escluderebbe in virtù del merito della questione, in quanto non potrebbe considerarsi valido alla formazione della volontà della consumatrice poiché pervenute oltre il termine normativamente previsto per l'esercizio del diritto di recesso (14 giorni).

Nelle ulteriori repliche, l'intermediario riprende gli argomenti contenuti nelle controdeduzioni e conferma le conclusioni rassegnate con le stesse. Eccepisce altresì l'inammissibilità delle repliche prodotte da parte ricorrente, considerato che nelle stesse vengono contestate presunte anomalie relative alla lettera di accettazione del 10/07/2015, non citata in sede di reclamo né di ricorso.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.
2. In via preliminare, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità della questione, sollevata dalla ricorrente in sede di repliche, relativa al documento del 10/07/2015, dal momento che la contestazione in esame non risultava formulata in sede di reclamo e di ricorso. L'eccezione non merita accoglimento in quanto la ricorrente non risulta aver modificato la propria domanda in sede di repliche, nelle quali non ha formulato esplicite conclusioni.
3. La questione sottoposta all'attenzione del Collegio attiene alla verifica dell'osservanza, o meno, da parte dell'intermediario dei doveri di trasparenza e di informazione di cui all'art. 117 TUB nei confronti della ricorrente. Quest'ultima, infatti, ha lamentato l'assenza di una chiara indicazione in merito alla modalità di rimborso degli interessi, l'omessa informazione relativa al regime finanziario applicato per lo sviluppo del piano di ammortamento del finanziamento, nonché l'omessa indicazione della tipologia di ammortamento utilizzato. La stessa, inoltre, ha contestato la mancanza di trasparenza dell'intermediario nel documento di conteggio di estinzione anticipata, nel quale non vengono indicati gli interessi totali prestabiliti né quelli detratti per l'anticipata chiusura del prestito.
4. Inoltre, parte ricorrente ha ritenuto che la mancata esplicitazione del regime finanziario alla base del calcolo degli interessi dovuti implicasse l'assenza di indicazione di una delle condizioni economiche applicate al rapporto poiché le informazioni fornite non risultavano sufficienti a comprendere il costo effettivo del finanziamento.

5. Pertanto, ha chiesto l'applicazione del tasso BOT sostitutivo previsto ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB, e la restituzione dei maggiori interessi corrisposti fino all'estinzione anticipata del finanziamento, quantificati in € 5.393,25.
6. Con riguardo ai rilievi della parte ricorrente deve, anzitutto, richiamarsi la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 14376/2022, secondo cui deve escludersi che si ponga un problema di determinatezza delle condizioni economiche nel caso *"in cui sulla base delle previsioni pattizie relative al contratto per cui è controversia, il tasso di interesse, l'importo della rata e l'ammontare complessivo degli interessi dovuti sono univocamente e chiaramente determinati, prevedendo altresì le medesime condizioni che il cliente poteva conoscere in ogni momento – ovvero la ripartizione di ciascuna rata tra quota capitale e quota interessi richiedendo gratuitamente una tabella di ammortamento ai sensi dell'art. 7 delle richiamate condizioni contrattuali"*.
7. In applicazione di tale orientamento, i Collegi territoriali hanno concluso che non sono riscontrabili profili di illegittimità né sussiste un difetto di trasparenza delle condizioni economiche, nei casi in cui dall'informativa precontrattuale e contrattuale si desuma con sufficiente chiarezza il tasso di interesse, l'importo della rata e l'ammontare complessivo da restituire tramite il versamento delle rate.
8. Ciò posto, si rileva che, dalla documentazione contrattuale, è possibile individuare il TAN (5,25%), la durata (120 mesi), l'importo della rata mensile (€ 294,88) e *"l'importo totale del credito"* (€ 26.000,00), nonché l'importo totale dovuto dal consumatore (€ 35.385,60).
9. Sulla base di tali elementi, sebbene l'ammontare complessivo degli interessi non sia indicato in contratto, esso appare ricavabile sottraendo dall'importo totale dovuto dal consumatore l'importo totale del credito e gli altri costi contrattualmente previsti: 35.385,60-26.000,00-1.415,43-68,71= € 7.901,46.
10. Quanto, invece, all'estinzione del finanziamento, si osserva che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.
11. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
12. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.
13. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

14. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
15. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
16. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.
17. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.
18. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.
19. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.
20. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese

dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

21. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-octies, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».
22. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».
23. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.
24. Ciò premesso, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 10099/2021, il Collegio di Roma ha ritenuto *recurring* le commissioni di istruttoria, in considerazione del loro ammontare ingente.
25. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	52
rate residue		68

TAN	▶	5,25%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota interessi	34,68%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm istruttoria (recurring)	€ 1.415,43	€ 802,08	€ 490,85	○		€ 802,08
○	...		€ 0,00	€ 0,00	●		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	●		€ 0,00
●	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 802,08
interessi legali	sì

26. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.
27. Si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Non può essere accolta la domanda di rifusione delle spese di assistenza legale alla luce della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di € 802,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di € 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA